

Prot. 134/2010 NS/vc

Sesto Fiorentino, 7 aprile 2010

CIRCOLARE N. 2/2010

AI SOCI DELLA CASSA MUTUA TOSCANA BCC

Oggetto: Trattamento fiscale dei contributi versati alla Cassa Mutua Toscana BCC e delle spese sanitarie sostenute nell'anno 2009

Come ogni anno, in concomitanza con il periodo delle dichiarazioni dei redditi, ricordiamo a tutti i soci che la **normativa fiscale sui redditi da lavoro dipendente**, in ordine ai contributi versati a una Cassa avente esclusivamente fine assistenziale, come la Cassa Mutua Toscana BCC, è quella prevista dall'art. 51, comma 2, lettera a) del TUIR approvato con D.P.R. 22/12/1986 n. 917 e successive modificazioni, ultima delle quali introdotta con Legge n. 350/2003. Tale ultima modificazione stabilisce i limiti di non concorrenza di tali contributi alla determinazione del reddito da lavoro dipendente.

La legge n. 203 del 22/12/2008 (Legge Finanziaria 2009) ha mantenuto anche per il 2009 il precedente plafond di € 3.615,20 ai fini del calcolo della non concorrenza al reddito. A tale proposito ricordiamo che nel computo di tale limite concorre anche l'importo indicato nel punto 60 del CUD 2010.

Il beneficio fiscale viene accordato ai contributi per assistenza sanitaria versati sia dal datore di lavoro che dal lavoratore per se stesso e per i familiari non fiscalmente a carico, a condizione che:

1. i contributi siano versati ad una Cassa avente esclusivamente finalità assistenziale (e la Cassa Mutua Toscana ha queste caratteristiche);
2. il versamento dei contributi alla Cassa di assistenza sia previsto da uno specifico contratto o accordo collettivo o da un regolamento aziendale (nel nostro caso anche questa condizione è soddisfatta).

Nel caso in cui il lavoratore abbia richiesto l'estensione dei benefici della Cassa Mutua a favore dei familiari non fiscalmente a carico (Circolare del 12 giugno 2002 n. 50, paragrafo 6, dell'Agenzia delle Entrate – Direzione Centrale Normative e Contenzioso), sostenendone il costo, il relativo contributo usufruisce dei medesimi benefici fiscali. A tale proposito l'Agenzia delle Entrate, con risposta del 28/2/2008 a specifico interpello, ha ulteriormente confermato che anche il contributo versato per il coniuge e per i familiari non fiscalmente a carico beneficia della deduzione fiscale fruita in busta paga.

Inoltre, la Risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n. 293 dell'11 luglio 2008 ha definitivamente chiarito che il beneficio della deducibilità dal reddito dei contributi versati ad una Cassa di assistenza sanitaria quale la nostra vale anche per i pensionati che abbiano mantenuto volontariamente l'iscrizione per sé e per i propri familiari: ciò in virtù dell'equiparazione delle pensioni di ogni genere al reddito di lavoro dipendente.

Resta fermo che le spese sanitarie sostenute che hanno dato luogo al rimborso a fronte dei contributi menzionati non possono essere detratte dall'imposta del contribuente o da quella dovuta dai familiari non a carico. La detrazione compete solo in riferimento all'ammontare della spesa non rimborsata dalla Cassa, quindi rimasta a carico del dichiarante.

La detrazione delle spese dall'imposta, ai sensi dell'art. 15, comma 1, lettera c) del TUIR, da far valere in sede di dichiarazione dei redditi (modello 730 o Unico) viene applicata sulla parte rimasta a carico del dichiarante nella misura del 19% su quanto eccede il limite di € 129,11 (franchigia fiscale).

A titolo puramente esemplificativo riportiamo, di seguito, un calcolo che chiarisce il funzionamento del beneficio fiscale:

<i>imposta lorda:</i>		2.000,00 euro
<i>spese mediche non rimborsate dalla Cassa Mutua Toscana:</i>	800,00 euro	
<i>deduzione franchigia:</i>	- 129,11 euro	
<i>imponibile per calcolo della detraibilità:</i>	<hr/> 670,89 euro	
<i>calcolo della detrazione (percentuale del 19%):</i>	$670,89 \times 19\% = 127,47$ euro	
<i>importo detraibile dall'imposta lorda:</i>		- 127,47 euro
<i>imposta dovuta (valore arrotondato):</i>		<hr/> 1.873,00 euro

Ricordiamo, infine, che il limite di reddito lordo per essere considerato familiare fiscalmente a carico è sempre pari a € 2.840,51 (art. 12, comma 2, del TUIR e successive modificazioni).

Rimanendo a disposizione di Soci e Fiduciari per ulteriori chiarimenti, porgiamo cordiali saluti.

CASSA MUTUA TOSCANA BCC
Il Presidente
Patrizio Nannetti